

BOZZE DI STAMPA

3 marzo 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (1741)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Al comma 1, dopo le parole «nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona» aggiungere la seguente: «infetta»

1.2

LANIECE

Al comma 2, lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis. Nelle Regioni no cluster sono fatte salve le attività organizzate dalle Istituzioni scolastiche e previste nella Provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, le attività previste all'interno del proprio territorio regionale;».

1.3

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, MODENA, ALDERISI, CALIGIURI,
TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020.»

1.4

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020;».

1.5

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) sospensione della disciplina di cui al decreto 17 ottobre 2017, n. 206 in materia di visite fiscali e accertamento delle assenze dal servizio per malattia per gli individui, dipendenti pubblici e privati, sottoposti a misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In tali casi, qualora l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità domiciliare, è disposto il rilascio del "certificato di quarantena da COVID-19" la cui disciplina è prevista con apposito decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;»

1.6

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva;».

1.7

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione della possibilità di rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione malattia con accertamento per via telefonica nelle Regioni interessate dai provvedimenti di cui alla presente legge, anche ai sensi dell'Art. 54 del codice penale;».

1.8

TOFFANIN, GALLONE

Al comma 2, dopo la lettera k) aggiungere la seguente:

«k-bis). sospensione in tutte le regioni che comprendono i comuni di cui al comma 1, di tutti i termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria;»

1.9

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;».

1.10

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) fornitura di dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali di cui alla lettera j);»

1.11

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"l-bis) previsione, per la durata dello stato di emergenza, del distacco in altri uffici o di ricorso al telelavoro per il personale impiegato in uffici aperti al pubblico affetto da gravi patologie certificate che ne aumentano il rischio infettivo"

1.12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

"o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19."

Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole "20 milioni" con le parole "22 milioni".

1.13

SICLARI

Al comma 2 dopo la lettera "o" è aggiunta la seguente:

"p) triage esterno in tutti gli ospedali importanti di ogni provincia italiana; aumento numero dei posti letto nelle unità intensive negli ospedali; utilizzo igienizzanti e misurazione temperatura ingresso delle metropolitane, ospedali, treni e centri commerciali, supermercati ed ipermercati; sospensione per tutte le società del pagamento dei contributi ai lavoratori in tutto nelle aziende di tutto il Paese per 2 mesi da distribuire nei 5 anni successivi; sospensione per le società del pagamento delle rate bancarie (mutui, prestiti ecc) per 2 mesi da distribuire nei prossimi 18 mesi o anni rimanenti; aumentare i posti letto di terapia intensiva nelle regioni commissariate; mascherine anti-contagio obbligatorie per entrare nelle strutture sanitarie, fermi restando i limiti di spesa di cui al presente decreto-legge."

1.14

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.»

1.15

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini prevedere l'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuate la distribuzione gratuita di mascherine e disinfettante e altri presidi sanitari contenimento del COVID-19.»

1.16

ZAFFINI, TOTARO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario;»

1.17

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'invarianza di oneri di cui all'articolo 3, comma 1»

1.18

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

"o-bis) valutazione della predisposizione di misure di sorveglianza per individui fragili, anche residenti in RSA, affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il virus COVID-19."

1.19

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: comma:

«2-bis. E' fatto obbligo di installare distributori di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani nei luoghi pubblici quali scuole e strutture sanitarie».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

i casi di contagio registrati in alcuni specifici territori italiani aumentano insieme al livello di preoccupazione nella popolazione;

considerato che

nel nostro paese molte strutture socio sanitarie che accolgono anziani assicurano a ospiti e familiari la tranquillità di ricevere servizi di alto livello in un ambiente sicuro e protetto;

è doveroso salvaguardare la salute dei cittadini soprattutto di quelli più sensibili e vulnerabili specialmente all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'implementazione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus da parte delle autorità competenti;

a causa della fragilità dell'utenza presente nelle strutture per anziani, è fondamentale durante le visite adottare le adeguate misure di prevenzione in modo da rendere più semplice l'operato del personale medico e sanitario che devono preservare l'incolumità degli ospiti;

impegna il Governo

in considerazione della grave situazione emergenziale determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19 a valutare l'opportunità di prevedere misure che limitino il numero degli accessi dei visitatori nelle strutture che ospitano anziani e che prevedano l'utilizzo di dispositivi di sicurezza al fine di evitare la propagazione del virus in ambienti così sensibili.

G1.101

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (virus COVID-19);

in particolare, l'articolo 1 dispone l'obbligo per le autorità competenti dei comuni - con le modalità previste dal successivo articolo 3, commi 1 e 2 - o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

il medesimo articolo elenca una serie di misure che possono essere adottate che vanno dal divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata, alla chiusura di esercizi commerciali, alla chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, ecc.;

nell'attuale situazione di emergenza sanitaria risulta fondamentale tutelare i soggetti affetti da patologie croniche, essendo gli individui maggiormente esposti a gravi danni derivanti dal virus COVID-19, quali, ad esempio, i soggetti residenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), affetti da patologie croniche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure di sorveglianza per quei soggetti più suscettibili di sviluppare forme gravi di Covid-19, anche residenti in RSA, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il virus.

G1.102

TOFFANIN, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante mi-

sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premessi che:

le maschere di protezione respiratoria FFP (Filtering Facepiece Particles, «Facciale filtrante contro le particelle» in italiano) sono dispositivi di protezione respiratoria di alta qualità, adatti all'ambito professionale, contro le particelle fini, la polvere e diversi virus;

ogni tipo di maschera di protezione monouso dispone di caratteristiche differenti: solo il Livello di protezione Maschera FFP3 risulta efficace contro i virus (influenza aviaria, influenza A / H1N1, SARS, tubercolosi) e polline;

l'esercito che ha il compito di controllare l'entrata e l'uscita di persone e gli oggetti nelle comunità infette dal virus è dotato di tali mascherine;

come il personale militare, anche il personale sanitario soprattutto ospedaliero, dovrebbe dotarsi di tale dispositivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dotare le strutture ospedaliere delle province interessate da COVID-19, dei dispositivi più idonei a proteggere il personale sanitario soprattutto ospedaliero;

a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, per valorizzare al meglio il lavoro che il personale sanitario tutto svolge al servizio della comunità.

G1.103

GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premessi che:

il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

l'epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi. Secondo uno

degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane;

il decreto legge prevede, in particolare, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati;

in tutta Italia la paura generata dalla diffusione del coronavirus aumenta ogni giorno in modo sensibile anche per il rischio che si possano verificare ulteriori contagi. Il primo ospedale da campo è stato allestito vicino all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nei prossimi giorni altri Pass (Posto assistenza socio sanitario) saranno montati di fronte alle strutture ospedaliere della regione;

sono considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un pericolo di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici;

le priorità assolute restano il contenimento del contagio e il rafforzamento dei presidi ospedalieri, una corretta informazione non solo fra istituzioni e cittadini, ma anche tra tutti i livelli dell'infrastruttura sanitaria, con particolare riguardo ai presidi medici territoriali, medicina di base inclusa,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a garantire, in particolare nelle Regioni colpite, un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN3291);

ad adottare misure volte ad alzare i livelli di prevenzione sanitaria per il personale medico sanitario ad adottare, là dove è necessario, una quarantena più severa, alla stregua dei trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge;

ad adottare misure finalizzate a garantire, il controllo e la manutenzione di impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi, con particolare attenzione per i rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi.

G1.200

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

l'epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi. Secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane;

in questo quadro il lavoro delle forze armate è di fondamentale importanza per coadiuvare gli operatori del settore che si stanno prodigando nel contenimento del virus,

impegna il Governo:

a consultare costantemente anche attraverso i loro rappresentanti, medici e paramedici, appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, e altri operatori particolarmente impegnati ed esposti al rischio a causa dell'attuale emergenza;

a provvedere tempestivamente alle loro esigenze operative e di sicurezza, se necessario anche con provvedimenti legislativi d'urgenza.

G1.104

LUPO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

premesso che:

il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell'OMS ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (*International Health Regulations*, IHR, 2005). Dalla stessa dichiarazione discende l'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, screening e trattamento;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e i casi di contagio registrati in alcuni territori sono in aumento;

la chiusura dei voli diretti con la Cina, non ha impedito che alcuni passeggeri provenienti da quel Paese potessero volare sui cieli italiani, a bordo di compagnie aeree italiane. Si pensi ai casi di scali intermedi, come Francoforte, Londra, Istanbul, Abu Dhabi, Monaco, per raggiungere Milano, Roma o Firenze coperti anche da Compagnie italiane o che operano in Italia;

l'articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame afferma che deve essere adottata ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'articolo 2 del medesimo decreto legge prevede la possibilità per le competenti autorità di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche al di fuori dai casi previsti dallo stesso decreto legge;

ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 620/80, esiste un apposito Comitato di Rappresentanza degli Assistiti, chiamato a formulare proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa per il personale aeronavigante;

ad oggi non sono state indicazioni uniformi in merito alle misure di prevenzione e tutela della salute del personale navigante del trasporto aereo nonché di limitazione del contagio;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni necessaria misura per la tutela del personale navigante del trasporto aereo con particolare riferimen-

to alle misure di contrasto al contagio del COVID - 19, tra cui la rilevazione della temperatura corporea del personale navigante, dotando il personale di idonei dispositivi, nello specifico: gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo.

G1.105

FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, LUNESU, ROMEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in titolo pone rimedio solo ad alcune delle criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;

tra le problematiche che necessitano una rapida soluzione vi è quella, particolarmente grave, relativa alla produzione di un vaccino;

i ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus;

la fase successiva sarà quella di studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici;

è sempre italiano un progetto, che sta per iniziare il suo iter di un vaccino per contrastare il Covid-19: la prima sperimentazione sarà effettuata sugli animali, per poi passare al test sull'uomo, ma i tempi rischiano di essere lunghi a causa della burocrazia;

è infatti stato realizzato il progetto molecolare del vaccino, che sarà pronto per essere testato negli animali per metà marzo, ma la normativa italiana sulla sperimentazione animale è più restrittiva rispetto a quella di altri Paesi europei e rischia di allungare la tempistica per l'attuazione del vaccino;

se la procedura partisse in tempi rapidi sarebbe possibile avere i primi risultati sugli animali dopo circa un mese, dopodiché si potrebbe passare ai test cellulari per verificare se il vaccino sia in grado di neutralizzare il coronavirus;

considerato che:

negli Stati Uniti sono stati abbreviati tutti i processi regolatori;

a livello europeo, l'Agenzia europea del farmaco ha istituito un canale preferenziale per chi sta sviluppando vaccini contro il coronavirus, demandando comunque le decisioni sulle autorizzazioni a condurre studi clinici alle agenzie regolatorie dei singoli Paesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di accelerare il processo in atto per la realizzazione del vaccino per contrastare il Covid-19.

G1.106

FREGOLENT, BRIZIARELLI, CANTÙ, MARIN, LUNESU, ROMEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in titolo pone rimedio solo ad alcune delle criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;

tra le problematiche che necessitano una rapida soluzione vi è quella, particolarmente grave, degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

la Federazione Italiana Medici Pediatri si è rivolta ai genitori affinché evitino di portare i bambini nello studio del proprio pediatra di famiglia o al pronto soccorso, per comuni sintomi respiratori come tosse, raffreddore e febbre;

questo perché, per annullare il contagio, si deve limitare il contatto tra i malati e i sani. In prima istanza, specifica la Federazione Italiana Medici Pediatri, i sintomi posso essere gestiti con i consigli telefonici e i farmaci sintomatici suggeriti dal pediatra di famiglia;

purtroppo il nuovo Coronavirus è comparso in Italia in un momento in cui l'epidemia influenzale stagionale è ancora in fase di massima diffusione e gli studi dei pediatri di famiglia sono affollati di bambini con l'influenza o con le comuni infezioni delle vie respiratorie. I sintomi influenzali, del COVID-19 e di altre decine di altri virus respiratori, non sono al momento differenziabili;

sebbene al momento attuale sembra che il COVID-19 non colpisca in modo aggressivo l'età pediatrica, è altrettanto evidente che, come accade per l'epidemia influenzale stagionale, i bambini rappresentano il maggior serbatoio di diffusione del virus nei confronti degli adulti, genitori e nonni in primis, che potrebbero avere, invece, un'evoluzione più aggressiva dell'infezione;

il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, ha previsto che la riammissione nelle scuole nei comuni delle regioni

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per assenza dovute a malattia, di durata superiore a cinque giorni, debba avvenire, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

quanto previsto dal DPCM del 25 febbraio 2020 sembra essere in contrasto con le raccomandazioni sostenute dalla Federazione Italiana Medici Pediatri;

impegna il Governo:

a valutare quali siano le più opportune misure da adottare per tutelare la salute degli alunni e delle loro famiglie.

G1.107

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o alle ordinanze del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci la definizione di misure finalizzate al contenimento della diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (virus COVID-19) ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

in particolare, l'articolo 1, al comma 1 fa riferimento ai comuni o alle aree nei quali (per il virus in oggetto) risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio;

lo stesso articolo, al comma 2 elenca una serie di misure di contenimento che possono essere adottate tra le quali la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza;

la sospensione delle attività scolastiche pone a rischio il raggiungimento dei 200 giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 297/94;

pur consapevoli dei motivi urgenza alla base di tali disposizioni, giustificate dalla gravità della situazione epidemiologica, non sfugge come la misura di assenza forzata degli alunni, in particolare se minori, creerà disagi alle famiglie che per motivi di lavoro non saranno nelle condizioni di seguire i propri figli o, per ragioni economiche, di affidarne la gestione a terzi;

inoltre, emerge una sproporzione tra la disposizione di cui al comma 1, che assume come parametro di riferimento alla base dell'adozione delle misure di cui al comma 2, "i comuni o le aeree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus", e le misure elencate nel comma 2 citato,

impegna il Governo:

a valutare ogni misura idonea a garantire la tutela della salute degli alunni e dei docenti e il diritto allo studio, considerando al contempo le esigenze delle famiglie.

G1.108

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

la Fibrosi cistica (FC) o mucoviscidosi è la malattia ereditaria più diffusa nell'Europa occidentale; si tratta di una malattia metabolica, cronica, progressiva e non curabile, ma che può essere trattata con un ampio ventaglio di terapie. Viene spesso definita come la malattia invisibile, che condiziona però in modo fondamentale la vita delle persone colpite poiché richiede terapie prolungate e continue;

il sistema respiratorio è di gran lunga il più colpito: nei polmoni si forma un muco denso che provoca tosse, la colonizzazione di batteri, e reazioni infiammatorie. L'intestino non è in grado di assimilare le sostanze nutritive e questo provoca una diminuzione di peso, dolori addominali e dissenteria. Grazie ad una terapia continua e a cure mediche specifiche, questi scompensi possono essere curati, e la qualità della vita delle persone colpite può migliorare notevolmente, compresa la loro aspettativa di vita;

oggi, la maggior parte delle persone colpite da FC può raggiungere l'età adulta e può condurre una vita soddisfacente, ma si vede comunque esposta ad affrontare ulteriori problemi. Per riuscire a convivere con questa

malattia, è fondamentale incoraggiare le persone colpite da FC e i loro familiari a cercare di condurre una vita quotidiana normale, prendendo le normali precauzioni indispensabili per evitare episodi di natura influenzale con possibili conseguenze di carattere bronco-polmonare;

in Italia attualmente i soggetti positivi al coronavirus Sars-CoV-2 sono quasi 1.700, diversamente distribuiti nelle varie regioni, 41 i morti e 83 i guariti. Il Presidente del Consiglio ha recentemente firmato il decreto con le necessarie misure precauzionali per le scuole e i grandi eventi;

è evidente che per le persone affette da FC l'attuale epidemia da Coronavirus costituisce un rischio enorme non solo per la qualità di vita ma anche per le sue aspettative. Tra le persone che possono trovarsi maggiormente in difficoltà ci sono i minori, che andando a scuola possono trovarsi esposti al rischio concreto di contrarre anche forme gravi di influenze da Coronavirus. Non a caso tra le prime misure prese dal Governo c'è la chiusura delle scuole e l'invito ad utilizzare moderne tecniche di teledidattica;

ma questa misura non protegge adeguatamente i bambini con fibrosi cistica che attualmente risiedono in regioni a più basso livello di epidemia e quindi non sono affatto protetti dal contagio. Eppure proprio a loro andrebbe prestata una attenzione controllata e selettiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che tutti i bambini affetti da grave e documentata patologia respiratoria, su richiesta dei genitori e in concreta attenzione alle loro condizioni specifiche, anche se frequentano scuole non ricomprese nella zona rossa possano avvalersi in questo periodo di iniziative didattiche mirate ai loro bisogni specifici, attraverso l'attivazione di forme di teledidattica, analoghe a quelle già sperimentate su larga scala e per tutti i bambini nelle zone rosse.

G1.109

GALLONE, MOLES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

gli assistenti educatori collaborano con il corpo insegnante per l'integrazione degli alunni disabili nella scuola; per molti bambini e ragazzi in difficoltà hanno in carico il percorso di costruzione di autonomie rispetto all'attività scolastica, che è contesto di apprendimento di comportamenti sociali;

gli assistenti educatori non hanno un proprio riconoscimento professionale e svolgono il servizio tramite cooperative;

in tale fase di emergenza sanitaria gli stessi sono costretti a casa e, di conseguenza, non vengono retribuiti posto che in assenza di servizio, le cooperative non possono fatturare ai Comuni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che gli assistenti educatori percepiscano la retribuzione al pari degli insegnanti.

G1.201

CASTELLONE

Il Senato,

premessi che:

il nostro paese sta affrontando un'emergenza connessa ai contagi derivanti da COVID-19 che rischia di evidenziare le criticità del sistema 118 che a tutt'oggi non garantisce *standards* organizzativi uniformi e dotazione organica adeguata dei mezzi di soccorso avanzato;

l'attuale congiuntura rischia di mettere in pericolo l'attività stessa dei maggiori pronto soccorso regionali, già cronicamente affetti da *overcrowding*;

in questi ultimi giorni si è avviato un processo di rientro di tanti lavoratori che prestano servizio in regioni del Nord Italia, regioni maggiormente colpite dal virus e, in conseguenza dell'ordinanza di sospensione dell'attività didattica adottata da molti amministratori anche in comuni dove non sono previste restrizioni per gli spostamenti;

considerato che

il sistema di emergenza territoriale 118 (SET-118) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 rappresenta l'istituto del servizio sanitario nazionale finalizzato ad assicurare la gestione sul territorio delle emergenze - urgenze sanitarie;

in un momento così delicato della Sanità nazionale, in cui i piani di riordino delle reti ospedaliere hanno decretato la chiusura, l'accorpamento e la riconversione di numerosi ospedali, con rilevante contrazione del volume complessivo dei posti letto disponibili, tante volte razionando e non ottimizzando, a livello di alcuni territori regionali, le risorse disponibili in rapporto agli effettivi fabbisogni, il sistema di emergenza territoriale 118 (SET-118), su cui si sono inevitabilmente ed ulteriormente concentrate le più varie richieste di soccorso da parte dell'utenza avrebbe dovuto essere, contestualmente e

concretamente, potenziato e non, al contrario, depotenziato, cosa che invece è avvenuta, in modo sistematico;

impegna il Governo

a valutare di prevedere l'implementazione dei presidi, equipaggi e mezzi del Set-118, prevedendo la sostituzione dei volontari con personale strutturato in ragione dell'alto rischio biologico contingente, al fine di contemplare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

a valutare la possibilità di prorogare tutti i contratti a tempo determinato che sono in scadenza, in previsione di ulteriori misure cautelari da adottare in caso di nuovi contagi;

a valutare l'opportunità di reclutare ulteriori unità di personale sanitario, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere;

a prevedere la possibilità di implementare i posti letto di medicina di urgenza e di terapia intensiva, soprattutto nelle strutture sanitarie che operano nei comuni più colpiti dal contagio da COVID-19.

G1.110

TOFFANIN, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

la situazione sanitaria conseguente all'epidemia COVID-19 sta comportando notevoli conseguenze su diversi settori dell'economia;

tale situazione riverbera notevoli effetti anche sul buon andamento della giustizia di ogni ordine e grado;

sono già state adottate importanti misure operative concernenti la prevenzione di una epidemia, ma che non considerano le conseguenze pratiche ed operative dell'andamento del sistema giustizia;

in molte zone di Italia sono già in atto provvedimenti specifici come la sospensione delle udienze e limiti alla ricezione di atti non di imminente scadenza presso le varie cancellerie e segreterie;

ulteriori misure riguardano udienze a porte chiuse, distanza di sicurezza, pulizia straordinaria, rinvio delle cause con parti che provengono dalle zone focolaio e sospensione degli eventi di formazione;

l'insieme di tali circostanze configura una situazione particolarmente grave e difficile anche sotto il profilo pratico e operativo per tutti gli operatori del diritto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure urgenti al fine di sospendere per un periodo di tempo determinato tutti i termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria nelle province maggiormente esposte alla diffusione di COVID- 19.

G1.202

PARAGONE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'art. 1 indica l'adozione di misure relative a comuni o aree in cui si sia verificato almeno un caso di contagio, per il quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, prevedendo, per dette aree, il divieto di allontanamento e accesso. Al medesimo articolo è prevista l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità, la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela, la sospensione delle attività lavorative per buona parte delle imprese, con alcune eccezioni; la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell'area interessati, nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe;

considerato che

il 18 aprile 2020 scadrà il termine per la presentazione delle domande per accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir) e la diffusione del COVID-19 ha inevitabilmente rallentato l'espletamento dei necessari adempimenti burocratici per il completamento delle istanze, avendo di fatto limi-

tato i contatti diretti fra persone, gli spostamenti e lo svolgimento di tutte le attività quotidiane;

la situazione di estrema gravità sociale per molti risparmiatori che stanno attendendo l'indennizzo si è aggravata ulteriormente a causa dell'impatto economico che la diffusione esponenziale del Coronavirus sta avendo sulle famiglie e sul mondo del lavoro, soprattutto nelle aree colpite;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare *erga omnes* di 30 giorni il termine del 18 aprile 2020 per permettere, anche ai risparmiatori delle zone colpite dall'emergenza epidemiologica che abbiano subito un ingiusto pregiudizio, di completare i necessari adempimenti per il ristoro dei danni subiti.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'Economia, sentito il Ministro della salute, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari ad euro 1 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate

dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

2.2

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, sono vincolate all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 160 del 2019."

2.3

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, DE POLI, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le autorità competenti provvedono, in particolare nelle aree maggiormente interessate dal contagio di cui al presente decreto, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il *triage* pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da virus COVID-19."

2.4

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, predispongono un Piano Nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.»

2.5

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.»

2.6

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, con propri decreti, autorizza l'Istituto Superiore di Sanità a sottoporre il virus SARS-CoV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica effettuata nell'ambito delle procedure afferenti al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza InluNet. La sorveglianza è effettuata anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema Inlunet e fino alla fine dell'epidemia da COVID-19.»

2.0.1

PAPATHEU, GIAMMANCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis (*Sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico*)

1. Per evitare il diffondersi di batteri ed infezioni negli ospedali e nelle cliniche, ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi, per contatto, per via aerea e a distanza, anche con multiresistenza antibiotica, a pazienti che soggiornano in aree precedentemente occupate da soggetti con multiresistenza o che utilizzano oggetti e superfici ambientali che possono essere contaminati da agenti patogeni nosocomiali, e con la consapevolezza che l'ambiente intorno al paziente è contaminato da microrganismi e che questi possono essere trasmessi attraverso questa via da contatto indiretto, il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire:

a) linee guida in materia di sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico attraverso l'immissione nell'aria di aerosol secco o abase di ozono e l'obbligo di utilizzo di questa modalità di sanificazione da parte di tutte le strutture ospedaliere e delle cliniche a decorrere dal terzo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le linee guida tengono conto della durata di sopravvivenza dei principali microrganismi che sono causa di infezioni nosocomiali, e obbligatoriamente di quelli di seguito elencati: *Acinetobacter spp.*, *Candida*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Enterococcus spp.* compresi VRE e VSE, *Klebsiella spp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria spp.*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Shigella spp.*, *Staphylococcus aureus* compreso MRSA, *Staphylococcus epidermidis*, *Spreptococcus pneumoniae*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Streptococcus pyogenes*;

b) le sanzioni a carico della struttura ospedaliera e delle cliniche che non si conforma alle disposizioni di sanificazione ambientale di cui al presente comma;

c) la metodologia da applicare nella riduzione delle procedure non necessarie nell'adozione di misure di assistenza al paziente che possano garantire condizioni sicure e quanto più possibile asettiche; l'applicazione su tutto il territorio nazionale di quelle misure mediche e di assistenza che si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive.

2. La verifica del rispetto delle disposizioni in materia sanificazione è posta in essere con controlli del Ministero della Salute, della Regione e del Comune in cui ha sede la struttura ospedaliera.

3. Le linee guida tengono conto delle migliori pratiche di prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero e clinico elaborate dai servizi sanitari delle Regioni.

4. Sullo schema di decreto di cui al presente articolo le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza Stato-Regioni si esprimono entro venti giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

2.0.2

ZAFFINI, TOTARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal ministero della Salute, dalle Ordinanze concordate tra ministero della Salute e Regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'art. 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10% dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.

2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.

3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.».

2.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)

1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: "20 milioni", con le seguenti: "35 milioni".

Art. 3

3.1

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La Guardia di Finanza effettua controlli finalizzati ad accertare e sanzionare il rialzo anomalo dei prezzi dei beni alimentari e di consumo.»

3.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19 e l'allarmismo che la stessa ha generato, sta determinando effetti incalcolabili per il sistema economico nazionale e per le attività produttive;

nonostante la definizione da parte del Governo, delle regioni e dei sindaci di misure finalizzate al contenimento del coronavirus, la veloce diffusione del contagio, che ha colpito in particolare alcune regioni del nord Italia, ha creato un clima di allarme all'interno del Paese e all'estero con pesanti ripercussioni per l'economia e, in particolare, nel settore turistico;

pur consapevoli che tale emergenza sanitaria necessiti di una gestione adeguata, tempestiva e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, occorre prendere atto che la diffusione del COVID-19 sta mettendo a rischio i ritmi di crescita del sistema economico nazionale;

il commissario europeo con delega all'Economia, Paolo Gentiloni ha dichiarato che: "le ricadute saranno pesanti anche sul breve termine, complici i rischi di isolamento che incombono su pilastri come?Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,?tre regioni capaci di incidere, da sole, su circa il 40% del Pil";

nei giorni scorsi, alcune imprese e associazioni di categoria come ABI, Coldiretti, Rete Imprese Italia, Confagricoltura, hanno rivolto un appello al Governo invitandolo ad "abbassare i toni nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto e a valutare con equilibrio la situazione per procedere a una rapida normalizzazione ..., evitando di diffondere un'immagine e una perce-

zione, soprattutto nei confronti dei partner internazionali, che rischia di danneggiare durevolmente il nostro made in Italy e il settore turistico ...";

la Confcommercio stima una perdita di 5-7 miliardi di euro nel caso in cui la crisi si prolunghi fino a maggio, mentre il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha stimato una riduzione del Pil dello 0,2% nell'arco di un anno;

in merito al settore del turismo, l'associazione di categoria Confturismo stima un'affluenza di 22 milioni di turisti in meno nei prossimi tre mesi, mentre Federturismo stima una perdita di 5 miliardi di euro su scala nazionale;

in Italia, il segmento del turismo vale in totale 146 miliardi di euro: una cifra pari al 12% del Pil, generata da una filiera di 216mila esercizi ricettivi e 12mila agenzie di viaggio. La proliferazione del coronavirus ha spinto diversi governi, dall'Irlanda a Israele, a includere l'Italia tra i paesi «sconsigliati» per le visite di piacere e le trasferte di lavoro «non strettamente consigliate». I risultati di tali decisioni stanno già comportando una sensibile diminuzione delle prenotazioni per la imminente stagione pasquale;

il clima di incertezza si sta ripercuotendo anche sugli incassi del cinema: solo nel weekend sono andati persi 4,4 milioni di euro rispetto al fine settimana precedente;

la produzione industriale nel 2019 ha registrato una diminuzione dell'1,3% rispetto all'anno precedente e a seguito del clima di allarme generato dal diffondersi dell'epidemia, si stanno già verificando i primi blocchi della produzione nelle zone colpite dal focolaio;

ad oggi sono quasi 6.000 i lavoratori metalmeccanici lombardi coinvolti da fermi della produzione e riduzione d'orario a causa del Coronavirus. La maggior parte, ovviamente, sono dipendenti di imprese della "zona rossa", ma sono fortemente interessate anche le aziende industriali di Bergamo, Milano e Cremona;

i possibili effetti negativi del Coronavirus sull'economia lombarda si inseriscono in un quadro tutt'altro che sereno: a fine 2019 erano 17.288 i lavoratori coinvolti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, in crescita del 79% rispetto allo stesso periodo del 2018;

secondo alcune stime delle più autorevoli agenzie di rating, le vendite fuori dai confini nazionali delle amministrazioni interessate da casi di Coronavirus (Lodi, Cremona, Pavia, Bergamo, Milano, Monza, Sondrio, Padova, Venezia, Treviso, Piacenza, Parma, Modena e Rimini) valgono un totale di 138 miliardi di euro a fronte di un volume complessivo di esportazioni pari a 465 miliardi di euro;

una stima di Coldiretti su dati Istat ha rilevato un calo dell'11,9% delle esportazioni di prodotti italiani in Cina solo nel gennaio 2020, ribaltando

il trend di crescita che aveva raggiunto il suo apice nel 2019 con vendite record di 460 milioni di euro, con 140 milioni di euro solo dalle esportazioni di vino,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima urgenza misure economiche e fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese, finalizzate, in particolare, a: rifinanziare, estendere e agevolare l'accesso delle imprese al Fondo centrale di garanzia per le Pmi; prevedere il varo della cassa integrazione in deroga entro 48 ore per le imprese con meno di 6 dipendenti che sarebbero diversamente costrette ad avviare le procedure di mobilità; prevedere forme di sostegno soprattutto per i comparti turistico-ricettivo, agroalimentare e manifatturiero; sospendere per 4 mesi tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo p.v.; prevedere forme di integrazione del sistema dei "voucher" anche per i servizi e assistenza alla persona (baby sitting, manutentori, e similari);

a valutare la possibilità di prevedere un intervento anche di carattere normativo volto a consentire ai comuni di sospendere e dilazionare imposte locali per le categorie merceologiche più esposte;

ad adottare interventi che, compatibilmente con la tutela della salute dei cittadini, garantiscano la continuità lavorativa all'interno delle "zone rosse";

al fine di garantire alle imprese agricole la fondamentale liquidità venuta meno a valutare la possibilità di anticipare l'erogazione delle somme dovute nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) per l'anno 2020;

a valutare l'opportunità di avviare un confronto con i governi degli Stati membri e con la Commissione europea, proponendo un allentamento o almeno una deroga ai vincoli di bilancio per le risorse economiche stanziare per far fronte all'emergenza, nonché la riprogrammazione dei fondi europei non spesi del bilancio 2014-2020.

G3.101

BOLDRINI, IORI, BINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissio-

ne o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

fra queste misure rientra la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico (contratto disciplinato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, del quale il decreto-legge in esame richiama l'articolo 41, comma 4) e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati;

il D.P.C.M. 1° marzo 2020 ha disposto, con riferimento all'intero territorio nazionale, la sospensione fino al 15 marzo 2020 sia dei suddetti viaggi di istruzione sia delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

sembrerebbe opportuno chiarire, sia per i contratti di pacchetto turistico sia per le altre tipologie contrattuali eventualmente interessate dalle misure di sospensione summenzionate, se trovi applicazione il principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato;

sembrerebbe altresì opportuno chiarire se il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico sia, in base al decreto-legge in esame, esercitabile in maniera incondizionata o solo al ricorrere del presupposto di cui al richiamato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 2011 (ossia la sussistenza di "circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione");

impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi del decreto-legge in esame:

1) quale sia la norma applicabile per i casi di contratto diversi da quello di pacchetto turistico;

2) se il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico sia o meno incondizionato, per le fattispecie disciplinate dal decreto-legge in esame, come integrate dai relativi decreti di attuazione.

G3.102

RAMPI, BOLDRINI, BINI, IORI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

fra queste misure rientrano la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi e la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero;

in attuazione di quanto disposto, il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, nell'ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, ha previsto l'adozione delle suddette misure nei Comuni interessati;

in molte regioni sono state adottate ordinanze che, tra le misure di contenimento del contagio, prevedono la chiusura di musei, cinema e teatri e la sospensione delle manifestazioni culturali, ivi compreso, in alcuni casi, il Carnevale;

è di tutta evidenza come le suddette misure di contenimento del contagio previste dal decreto-legge in esame abbiano sui settori interessati effetti con un impatto decisamente differente, in quanto il rallentamento o la riduzione, per quanto drastica, di un'attività non può essere paragonabile, in termini di effetti negativi, alla sua totale sospensione;

ed è proprio a causa della chiusura dei teatri e della sospensione delle manifestazioni culturali che uno dei settori maggiormente colpiti dalle suddette misure è il settore dello spettacolo, già afflitto da una situazione di crisi che si protrae nel tempo e ora in una situazione che si sta rivelando insostenibile in particolar modo sotto i profili occupazionale ed economico;

la drastica riduzione del fatturato causato dalla chiusura delle attività mette a rischio la stessa sopravvivenza di molte realtà, soprattutto piccole, del settore dello spettacolo e dei suoi lavoratori che rappresentano un settore vitale per la crescita culturale ed economica del nostro Paese;

l'impatto economico si manifesta innanzitutto nel mancato ricavo da bigliettazione: le stime basate su dati SIAE quantificano in oltre 10 milioni di euro il mancato incasso al botteghino dei teatri delle regioni interessate nella settimana dal 24 febbraio al 1° marzo (ed è prevedibile una cifra analoga a causa della proroga delle ordinanze);

per le imprese di produzione va aggiunto il mancato fatturato per la vendita di spettacoli e concerti a terzi, danno non recuperabile neanche in futuro, mentre per i centri di produzione e le compagnie di teatro ragazzi l'impatto è ancora più pesante poiché non è possibile programmare recite di produzione e distribuzione nei teatri direttamente gestiti e sono cancellate le recite di produzione in *tourneé* per un periodo di almeno tre settimane;

le ricadute occupazionali negative riguardano sia i dipendenti a tempo indeterminato che gli artisti e i tecnici con contratti di scrittura, che spesso rappresentano la quota prevalente dei lavoratori, per non parlare poi degli artisti e dei tecnici precari, nonché degli addetti del teatro ragazzi che in questo periodo di chiusura dei teatri rischiano di non percepire alcun emolumento;

nella stessa situazione di crisi si trova lo spettacolo viaggiante: la chiusura dei luna *park* e delle singole attrazioni disposta in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna comporta il differimento di manifestazioni legate anche al periodo pasquale, con ricadute sul piano economico stimabili in 1 milione di euro per ogni due giorni di sospensione dell'attività;

inoltre l'estensione all'intero territorio nazionale del divieto dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche ha ampliato l'area geografica interessata al fermo dell'attività estendendo l'impatto negativo sia per tutte le istituzioni di produzione e distribuzione che hanno un'offerta rivolta a quel *target* sia soprattutto per i centri di produzione e le compagnie che concentrano l'attività sul pubblico in età scolare;

si tratta di un intero settore messo nell'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente, nei primi provvedimenti utili a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure necessarie a tutela e a sostegno del settore dello spettacolo e delle attività ad esse correlate, della occupazione nelle diverse forme giuridiche in cui si articola, dichiarando lo stato di crisi del settore dello spettacolo, prevedendo misure di sostegno al reddito dei lavoratori, oggi esclusi dall'ambito di applicazione sia degli ammortizzatori sociali che delle indennità, la sospensione degli adempimenti fiscali e previdenziali ed evitando qualsiasi penalizzazione nei confronti dei soggetti finanziati dal FUS ai fini della rendicontazione del contributo pubbli-

co, nella consapevolezza della necessità di salvaguardare un patrimonio unico di creatività e di lavoro.

G3.103

GALLONE, TOFFANIN, RONZULLI, GALLIANI, PAROLI, Alfredo MESSINA, SERAFINI, CALIENDO, CRAXI, BARACHINI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termine di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

- per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

- i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

- il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

- l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2% e lo 0,4% del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

- per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condizionerà inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

EMENDAMENTI

3.0.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, MODENA, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. Al fine di garantire l'erogazione e la continuità del servizio nonché di permettere agli studenti di non perdere le lezioni e di proseguire il percorso scolastico, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione nelle quali è prevista la sospensione della frequenza ai sensi del presente decreto-legge, l'attività scolastica e lo svolgimento delle lezioni avviene mediante modalità telematica usando gli strumenti digitali.

2. Il Ministro dell'Istruzione adotta nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie ad avviare l'impiego del sistema di *smart school* e provvede a fornire le istituzioni scolastiche delle piattaforme e delle metodologie tecnologiche che consentono la somministrazione del servizio formativo a distanza.

3. Per rendere operative le misure è avviato un piano di formazione a distanza dei docenti che svolgono la loro attività lavorativa, per quanto compatibile, mediante l'utilizzo della modalità di lavoro agile.

4. Per l'organizzazione di cui al presente articolo sono costituite in ogni regione una o più task-force costituite sulla base delle specificità del territorio tenendo conto della popolazione scolastica, delle caratteristiche del territorio nonché di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in atto. I componenti delle task-force sono individuati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici e i docenti con particolare esperienza in materia di didattica digitale e formazione a distanza.

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, alla formazione superiore, compresa quella universitaria, statale e non statale.»

3.0.2

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, MODENA, MALAN, ALDERISI,
CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Certificati di malattia a distanza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione delle esigenze di cui all'articolo 1, nei confronti dei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'infezione da COVID- 19, i medici di medicina generale, in deroga alla normativa vigente, possono rilasciare certificati di malattia sulla base dell'anamnesi e di visite mediche a distanza, applicando in quanto compatibili le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina.»

Art. 4

4.1

ZAFFINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario;».

ORDINI DEL GIORNO

G4.200

CASTELLONE

Il Senato

premessi che

l'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetto decreto Madia) stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20 reca disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Al comma 1 viene previsto che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda alcuni requisiti elencati nel medesimo comma 1. Inoltre, il comma 2, prevede che nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda i requisiti elencati nel medesimo comma 2.

il comma 10 del d.lgs. n. 75/2017, prevede per quanto concerne il settore sanitario che "*Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*". Il comma 11, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, ha inoltre, previsto al comma 466 che allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75/2017, si applicano fino al 31 dicembre 2022;

il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 "*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*" ha stabilito all'articolo 11 che "*A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018.*";

il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" prevede all'articolo 45 che i predetti valori previsti nel menzionato decreto Calabria "*sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale[..]*"

considerato

il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

impegna il Governo

allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale e superare il precariato e al fine di contemplare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di integrazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del relativo Piano dei Fabbisogni di personale da parte delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

G4.100

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, MODENA, MALAN, ALDERISI, CALIGIURI, TIRABOSCHI, BERUTTI, BARBONI, GIRO, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca disposizioni urgenti per contenere la diffusione del nuovo COVID-19, adottando una serie di misure volte a gestire la grave crisi derivante dalla diffusione del Coronavirus, nonché a consentire alle autorità coinvolte di adottare ogni provvedimento adeguato e proporzionato alla gestione dell'emergenza;

l'articolo 4 del decreto-legge reca in particolare gli stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza;

il nuovo Coronavirus è un ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan, nel dicembre 2019, pertanto, com'è noto, al momento attuale non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai Coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus;

a seguito del devastante dilagare dell'epidemia in tutto il mondo, i centri di ricerca sulle malattie infettive di tutto il mondo sono impegnati in una corsa contro il tempo per individuare una terapia vaccinale che consenta di perfezionare i metodi diagnostici, testare l'efficacia di molecole antivirali conosciute nonché di identificare e potenziare eventuali punti deboli del virus, al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali;

lo scorso 2 febbraio i virologi dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus responsabile dell'infezione, fornendo un significativo contributo alla ricerca della comunità scientifica mondiale;

L'Istituto «Lazzaro Spallanzani» è uno dei 50 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), cosiddetti «super ospedali», che fanno ricerca e rappresentano la punta di diamante del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);

purtroppo, dal 1998 ad oggi, nonostante il numero di questi «super ospedali» sia raddoppiato, (passando dai 32 del 1998 ai 51 del 2018) il finanziamento medio per singolo IRCCS disposto dal Ministero della Salute si è praticamente dimezzato, dai 5 milioni per istituto del 1998 a meno di 3 milioni nel 2019;

i tagli alle strutture sanitarie e la mancanza di fondi pubblici incidono gravemente sulla qualità della ricerca ed impediscono il progredire delle scoperte scientifiche, inoltre nel caso di gravi situazioni di emergenza, diviene estremamente complesso fronteggiare contemporaneamente le emergenze e le necessità di progredire nelle ricerche con la esigua quantità di fondi disponibili,

impegna il Governo:

in considerazione della grave situazione emergenziale determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19 e dell'accresciuta necessità di dotazioni finanziarie per gli Istituti che svolgono attività di Cura e Ricerca, a valutare l'opportunità di disporre, compatibilmente con le risorse disponibili, nel prossimo provvedimento utile, un finanziamento straordinario per gli IRCCS coinvolti nell'emergenza sanitaria.
